Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 6 febbraio — Numero 30

Abbonamenti.

	Anno	Sem	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 107, che autorizza il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, ad assegnare appartamenti ai mutilati di guerra soci dello stesso Istituto in data anteriore al 30 giugno 1922, sprovvisti di alloggio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2037, col quale per dovere di riconoscenza nazionale fu autorizzato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ad assegnare gli alloggi disponibili entro un anno ai soci smobilitati;

Considerato che permangono gli stessi motivi per affermare lo spirito informatore del decreto anzidetto e integrarne gli effetti in ulteriore ricompensa delle benemerenze dei combattenti;

Veduto il parere favorevole del Consiglio di ammi-

nistrazione dell'Istituto predetto il quale ha già iniziato l'accantonamento per l'assegnazione dei nuovi alloggi, con equi criteri di preferenza per i mutilati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A deroga delle disposizioni nello statuto organico dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 315, e nel regolamento 16 ottobre 1912 per l'assegnazione degli appartamenti, munito del visto di approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto è autorizzato ad assegnare appartamenti ai mutilati di guerra, soci dello stesso Istituto in data anteriore al 30 giugno 1922 sprovvisti di alloggio.

L'assegnazione sarà fatta in ragione di uno su venti appartamenti, che si renderanno disponibili per sfitti o nuove costruzioni, tenendo conto fra gli stessi mutilati della loro anzianità d'iscrizione a socio, e del fatto di avere a carico la propria famiglia o congiunti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 136, che autorizza una nuova assegnazione straordinaria di cinque milioni per la esecuzione di opere pubbliche nella Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze *interim* pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aumento all'assegnazione straordinaria concessa con l'art. 55 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, è autorizzata una nuova assegnazione di lire cinque milioni per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche in dipendenza dei danni arrecati nella Colonia Eritrea dai terremoti dell'anno 1921.

Detta somma è destinata anche alla riparazione e ricostruzione degli edifici privati, danneggiati e distrutti dai terremoti stessi, secondo le norme emanate dal Ministro delle colonie di concerto col tesoro, a termini dello articolo predetto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte le necessarie variazioni nello stato di previsione del Ministero delle colonie e nel bilancio della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1922-923.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 137, che autorizza la spesa straordinaria di sei milioni per l'esecuzione di opere pubbliche nella Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze, *interim* pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere pubbliche nella Somalia italiana, ivi comprese la costruzione e riparazione di stazioni radiotelegrafiche, per la sistemazione dei servizi, per le forniture e provviste occorrenti per l'avvaloramento della Colonia, ed infine, per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest'ultimo scopo, è autorizzata la spesa straordinaria di sei milioni di lire, ripartita come segue:

Somme da stanziarsi nell'esercizio finanziario

1922-923	1923-924	1924-925	1925-926
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

Art. 2.

Sono opere di pubblica utilità nella Somalia italiana quelle dichiarate tali per decreto del Governatore.

Parimenti, per decreto del Governatore, è autorizzata la occupazione sia temporanea che permanente degli immobili pei quali siano stati accertati diritti reali, validi e riconosciuti secondo le norme legislative e consuetudinarie vigenti in colonia.

La misura della relativa indennità è determinata con lo stesso decreto, o con altro successivo, previ gli accertamenti del giusto valore del diritto espropriato e sentito in ogni caso di opposizione il giudice della colonia.

Il prezzo dei beni espropriandi non potrà mai superare la base media del valore di essi nel quinquennio precedente al 1° gennaio dell'anno in cui avrà luogo l'espropiaazione.

Contro i decreti del Governatore non è ammesso altro reclamo che quello previsto dall'art. 59 del R. decreto 8 giugno 1911, n. 937.

E' delegata al Governatore la facoltà di emanare le norme per l'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle colonie, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio in relazione alle assegnazioni di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, che abroga e modifica norme speciali in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi Ministri delle finanze e tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Cessano di aver vigore:

a) il decr. luog. 12 dicembre 1916, n. 1709, che reca norme per la disciplina dei consumi di sostanze alimentari nei pubblici esercizi, e in conseguenza il decreto Ministeriale 6 giugno 1918, contenente norme per la somministrazione di alimenti da parte dei proprietari e conduttori di pubblici esercizi;

b) il decr. luog. 6 maggio 1917, n. 740, che reca provvedimenti per i reati concernenti il censimento, la procettazione e la requisizione, la produzione e il commercio di cose di comune e largo consumo e di generi alimentari, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 13, 33 1° e 2° comma, 47, 49 1° comma;

c) il decr. luog. 21 aprile 1918, n. 497, che reca modificazioni ed aggiunte alle norme penali in materia di approvvigionamenti e consumi;

d) il decr. luog. 20 gennaio 1918, n. 94, relativo alle penalità per coloro che accaparrino derrate o merci in modo da poterne causare aumento di prezzo;

e) il decr. luog 23 settembre 1918, n 1464, che stabilisce penalità per chiunque deteriori o sottragga al commercio generi alimentari, ad eccezione della disposizione di cui all'art. 1;

f) i decreti luog. 18 novembre 1918, n. 1745 e 21 novembre 1918, n. 1746, che stabiliscono, rispettivamente, norme sulla mediazione in commercio di generi alimentari e di animali destinati alla macellazione, sulla istituzione delle Commissioni provinciali annonarie, e circa i consorzi zootecnici fra possidenti di animali bovini e bufalini e le norme di requisizione di animali da macello e di foraggi;

g) il decr luog 9 febbraio 1919, n 172, modificante alcune norme relative alle penalità stabilite per i reati concernenti il commercio di generi alimentari;

h) il R. decreto 13 luglio 1919, n. 1146, che istituisce le Commissioni annonarie comunali, ad eccezione delle disposizioni degli articoli 5 e 8, modificate come appresso;

i) la legge 30 settembre 1920, n. 1319, ed il regolamento 28 novembre 1920, n. 1714, per la esecuzione della legge ad eccezione dell'art. 6 della legge stessa e degli articoli 9 e 13, i quali vengono modificati come appresso;

l) il R. decreto 3 aprile 1921, n. 436, che stabilisce penalità per chi sottrae farina o semola alla panificazione e pastificazione ordinaria, ad eccezione dell'articolo 4.

Art. 2.

All'art. 5 del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1146 è sostituito il seguente:

« Nei casi di delitti o di contravvenzioni relative all'esercizio del commercio di generi di prima necessità destinati al consumo popolare, l'autorità giudiziaria competente può ordinare, con la sentenza di condanna,

la chiusura dei locali di vendita per un periodo non superiore ad un mese ».

Art. 3.

All'art. 8 del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1146, è sostituito il seguente:

« La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 del decr. Luog. 6 maggio 1917, n. 740, con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite ».

Art. 4.

L'art. 9 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, è modificato come appresso:

« Chi esponga al pubblico per la vendita, generi alimentari o merci di qualunque specie è tenuto a indicarne il prezzo in modo chiaro.

« Il Ministro dell'industria è autorizzato a consentire per la pubblicazione dei prezzi forme diverse da quello di un cartello indicatore fisso su ciascuno oggetto in vendita e potrà esontare dall'obbligo di cui sopra, merci non interessanti l'ordinario consumo.

« Quando il produttore italiano indichi esso stesso il prezzo di vendita di una merce, questo non potrà essere aumentato dal venditore.

« Il Ministro dell'industria ha facoltà di prescrivere che date merci portino fin dall'origine la indicazione del prezzo, ovvero marchi od altre indicazioni che servano ad individuare le merci ed indicarne la quantità, la composizione od il grado di purezza ».

Art. 5.

L'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, è modificato come appresso:

« Ai contravventori alle norme dell'articolo 9 sarà applicata la pena pecuniaria da L. 50 a L. 2000, elevabile a L. 10.000, in caso di recidiva.

Le trasgressioni alle norme relative alla pubblicità dei prezzi potranno essere conciliate in via amministrativa mediante pagamento, a titolo di pena pecuniaria, della somma che sarà stabilita dal prefetto della Provincia ».

Art. 6.

Restano salvi l'esercizio dell'azione penale, la esecuzione delle condanne penali o delle altre sanzioni repressive, relativamente alle trasgressioni alle norme come sopra abrogate, che siano state commesse anteriormente alla data di pubblicazione del decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 76, relativo all'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 115 e 218 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, numero 636;

Veduto il Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Veduto il Regio decreto 7 febbraio 1892, n. 55, che approva l'elenco dei colori nocivi e fissa la proporzione dei sali di rame nelle conserve alimentari;

Veduti i Regi decreti 29 gennaio 1893, n. 132, e 24 marzo 1895, n. 101, contenenti modificazioni all'elenco dei colori nocivi;

Ritenuta la necessità di disciplinare in modo organico e più conforme alle attuali cognizioni scientifiche le norme per l'impiego dei coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti di uso;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ritenuti nocivi e quindi vietati ai termini dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, e delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) tutti i coloranti artificiali organici; eccetto i seguenti:

1. Giallo Naftolo S. (Giallo acido - citronina A). Sale sodico o potassico dell'acido dinitronaftolsulfonico.

2. Crisoidina. — Cloridrato di diamino-azo-benzolo.

3. Bordeaux B. — (Rosso solido B) Sale sodico dell'acido Naftilaminazo-2-Naftol-3-6-Disulfonico.

4. Ponceau 2 R. — (Rossoxilidina - Ponceau xilidina). Sale sodico dell'acido xilidin-azo-naftol-3-6-disulfonico.

5. Ponceau 3 R — (Ponceau Cumidina - Rosso Cumidina). Sale sodico dell'acido pseudo-cumidin-azo-2-Naftol-3-6-Disulfonico.

6. Rosso scarlatto Vittoria. — (Ponceau 4 R. - Scarlatto Vittoria 4 R. extra). Sale sodico dell'acido Naftionazo-2-naft 1-6-8-disulfonico).

7. Eritrosina. — (Pirosina -Iodoeosina). Sale sodico o potassico della tetraiodo-fluorescina.

8. Eosina. — (Eosina solubile in acqua) Sale sodico o potassico della tetrabromo-fluorescina.

9. Flossina. — Sale sodico o potassico della dicloro-tetra bromo-fluorescina.

10. Bleu anilina. — (Bleu genziana - Bleu opale - Bleu solubile all'alcool) Cloridrato o solfato od acetato della trifenil-rosaniline.

11. Bleu solubile all'acqua. — Sale sodico od ammonico o di calcio dei derivati solfonici della trifenil-rosanilina o trifenil-p-rosalinina.

12. Verde luce. — (Verde acido S. O. F. - Verde luce S. - Verde luce giallastro) sale sodico o di calcio dell'acido dietil-dibenzil-trifenil carbinol-trisulfonico.

13. Verde malachite (Verde nuovo - Verde Vittoria - Verde diamante - Verde stabile - Verde Benzoile) ossalato del tetra metil-di-p-amido trifenil-metano.

14. Violetto Metile. — (Metil violetto - Violetto di Parigi) Cloridrato di tetra-penta od esa metil p. rosanilina.

15. Carminio d'indaco. — Indigotin-di-sulfonato-sodico.

b) tutti i coloranti naturali organici eccetto i seguenti:

1. I colori delle frutta e radici alimentari. e le lacche di alluminio che si ottengono da detti coloranti.
2. Zafferano.
3. Curcuma
4. Clorofilla.
5. Indaco (anche sintetico).
6. Cocciniglia ed il rosso di cocciniglia.
7. Caramello.
8. Nerofumo.

c) i coloranti, sia organici, sia inorganici, i quali contengono arsenico, antimonio, bario, cadmio, cromo, mercurio, piombo, rame, stagno, zinco, uranio, e derivanti dal cianogeno.

Art. 2.

I coloranti che si possono usare per la colorazione dei generi alimentari, quando tale colorazione è tollerata, devono essere venduti in involti portanti la indicazione della Ditta fabbricante, nonchè del nome del colorante, che deve essere specificato secondo la denominazione usata nel presente elenco, seguita dal nome scientifico

Art. 3.

Non è permesso di colorare i giocattoli con i colori proibiti per le sostanze alimentari.

Sono però tollerati:

1° il cinabro ed il cromato neutro di piombo, purchè adoperati come colori all'olio o applicati come vernice aderente e insolubile;

2° l'ossido di piombo in combinazione insolubile nelle vernici;

3° i solfuri di antimonio e di cadmio incorporati nella massa del cautchouc;

4° il solfato di bario;

5° l'ossido di stagno;

6° i composti insolubili di zinco e di stagno incorporati nella massa del cautchouc o applicati con vernice aderente ed insolubile.

Art. 4.

Per la colorazione delle stoffe per mobili, per abiti e per le tappezzerie, nonchè delle carte dipinte per queste ultime, dei fiori, delle foglie e dei frutti artificiali, delle candele, degli oggetti di cartoleria, dei paralumi, ecc., sono proibiti i colori arsenicali.

Art. 5.

Nella preparazione dei saponi, dei cosmetici e delle altre materie adoperate per ripulire o tingere la pelle, i capelli o la barba, e per ripulire e conservare i denti, è vietato l'impiego dei colori proibiti per le sostanze alimentari.

Questa disposizione non è applicabile al solfato di bario, al solfuro di cadmio, all'ossido di zinco. al solfuro di zinco, come pure al rame, allo stagno, allo zinco ed alle loro leghe in forma di polvere di cipria.

Art. 6.

Le proporzioni dei sali di rame tollerati per il rinverdimento delle conserve alimentari si devono valutare in rame metallico.

Sono tollerate le conserve che contengono sino ad un decigramma di rame metallico per ogni chilogramma di peso di alimento, separato per sgocciolamento dal liquido non commestibile.

Art. 7.

Senza pregiudizio di ogni altro procedimento a termini del Codice penale, i contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti a norma del citato articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n 636;

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 77, che estende ai territori annessi al Regno il R. decreto-legge 8 settembre 1922, n. 1360, che aumenta alcune penalità in materia di privative dei sali e tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1922, n. 1764, che estende alle nuove Provincie la legislazione del Regno in materia di monopoli industriali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Sono estese ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del R. decreto-legge 8 settembre 1922, n. 1360, che aumenta le penalità per taluni reati previsti dalle leggi sulle privative dei sali e tabacchi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 78, che estende ai territori annessi le norme che regolano la vendita nel Regno del chinino di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni della Sezione IV, paragrafo 2, articoli 164 e 173 del T. U. sulle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, relative alla vendita del chinino dello Stato e quelle, relative allo stesso oggetto, del regolamento approvato col R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61.

Art. 2.

I rivenditori di generi di monopolio delle nuove Provincie, ai quali prima della pubblicazione del presente decreto sia stato concesso il permesso di vendita del chinino di Stato continueranno a usufruire del permesso medesimo anche se si trovino dalla più vicina farmacia o dal più vicino armadio farmaceutico a distanza minore di quella prevista dal secondo comma dell'art. 164 del T. U. 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 3.

Nei territori di cui all'art. 1° le tariffe di vendita del chinino dello Stato sono eguali a quelle vigenti nelle altre Provincie del Regno.

Le istruzioni di servizio e le altre norme amministrative vigenti sulla gestione del chinino di Stato saranno estese con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 79, che estende ai territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno in materia di rivendite di generi di monopolio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del 1° comma dell'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1922, n. 1764, sono abrogate ed in conseguenza sono estese ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, tutte le disposizioni vigenti nel Regno enunciate nel predetto R. decreto, nonchè quelle del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, relative alle rivendite di generi di monopolio.

Resta fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 del suddetto decreto.

Art. 2.

Le concessioni di rivendite regolarmente effettuate secondo le norme del cessato regime vigenti al momento del conferimento, e definitive al 1° novembre 1918, sono confermate a vita agli attuali titolari.

I contratti per appalto di rivendita regolarmente stipulati anteriormente al 1° novembre 1918, continueranno ad avere vigore, unicamente nei riguardi degli attuali titolari, fino al 30 giugno 1926.

Ai titolari contemplati dai comma precedenti sono però applicabili tutte le disposizioni vigenti nel Regno, estese ai territori annessi. Il Ministero delle finanze detterà le norme occorrenti e potrà anche mantenere in via transitoria norme del cessato regime attualmente in vigore.

Art. 3.

Le rivendite comunque conferite dal 1° novembre 1918 in poi saranno sistemate secondo le norme vigenti nel Regno estese ai territori annessi.

Gli attuali gerenti di rivendite, le quali abbiano dato nell'esercizio finanziario 1921-1922 un reddito lordo a tabacchi non superiore a lire tremila, saranno senza concorso confermati a vita come concessionari definitivi, purchè abbiano i requisiti richiesti dalla legislazione del Regno per concorrere alla concessione di rivendite.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 80, che estende ai territori annessi il monopolio dei fiammiferi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina annessi al Regno sono estese le disposizioni relative al monopolio dei fiammiferi portate dal D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, alleg. *E*, dal D. L. 29 dicembre 1916, n. 1771, dal R. D. 21 novembre 1920, n. 1920.

Il termine di un mese previsto dall'art. 9 del D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, per la libera vendita dei fiammiferi che si trovino nei territori di cui al comma precedente, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per l'applicazione delle sanzioni penali si osservano le disposizioni vigenti per il monopolio dei sali e dei tabacchi.

Art. 2.

Nei territori di cui all'art. 1 le tariffe di vendita dei fiammiferi sono eguali a quelle vigenti nelle altre provincie del Regno.

Le istruzioni di servizio e le altre norme amministrative vigenti per la gestione del monopolio dei fiammiferi saranno estese con decreti del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le disposizioni che fossero in avvenire emanate per l'attuazione del R. D. L. 3 luglio 1921, n. 848, relativo alla soppressione del monopolio dei fiammiferi saranno esecutive anche per le nuove Provincie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 88, concernente la istituzione degli Uffici tecnici di finanza a Trieste e Trento.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

Sono istituiti due Uffici tecnici di finanza: uno per la Venezia Adriatica, con sede a Trieste e l'altro per la Venezia Tridentina, con sede a Trento.

Art. 2.

I predetti Uffici esercitano, nei riguardi dei servizi tecnici, in generale, e delle imposte di fabbricazione e di consumo vigenti nelle nuove Provincie, in particolare, le attribuzioni demandate agli altri Uffici tecnici di finanza del Regno.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 91, che estende i dazi di consumo ai territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni del testo unico delle leggi sui dazi interni di consumo approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 455, con le modificazioni apportate dai seguenti decreti:

Decreto Luog. 31 agosto 1916, n. 1090, alleg. *B* e *C*;
Decreto Luog. 29 luglio 1917, n. 1280;
Decreto Luog. 9 dicembre 1917, n. 1972;
Decreto Luog. 24 marzo 1918, n. 390;
Decreto Luog. 28 aprile 1918, n. 551;
Decreto Luog. 26 maggio 1918, n. 747;
Decreto Luog. 26 gennaio 1919, n. 126;
R. decreto 5 giugno 1920, n. 820;
R. decreto 7 aprile 1921, n. 374;
R. decreto 10 giugno 1921, n. 741;
R. decreto 10 novembre 1921, n. 1724;
R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388.

Art. 2.

Le disposizioni estese col presente decreto dovranno trovare completa applicazione non oltre il 1° gennaio 1924.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno stabilite le norme di applicazione delle disposizioni estese anche per quanto riguarda la sistemazione da darsi al personale civile governativo che presta attualmente servizio nel dazio consumo, in relazione all'art. 31 del T. U. 7 maggio 1908, n. 248.

Con l'applicazione delle disposizioni estese, cesseranno di aver vigore quelle a tale data vigenti e che regolino in modo comunque diverso la materia dei dazi di consumo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 113, concernente l'ordinamento degli uffici finanziari nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4) e 19 dicembre 1920, n. 1778 (art. 3);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione di finanza di Trieste, la Direzione pro-

vinciale di finanza di Trento e la Direzione provinciale di finanza di Zara assumono la denominazione di Intendenza di finanza

Esse esercitano nella rispettiva giurisdizione le funzioni demandate alle Intendenze di finanza del Regno dalle leggi e dai regolamenti già estesi alle nuove Provincie o da quelli che saranno ulteriormente estesi o comunque promulgati.

Continuano ad avere tutte le attribuzioni di competenza dell'autorità provinciale di finanza per l'applicazione delle norme del cessato regime ancora vigenti e in quanto debbano anche in avvenire essere osservate.

Art. 2.

L'Amministrazione delle imposte di Trieste, I e II, e i Referati delle imposte presso i Commissariati civili distrettuali (ora Sottoprefetture) assumono la denominazione di Agenzie delle imposte dirette, cessando ogni diretta dipendenza dall'autorità politica distrettuale.

L'Amministrazione delle imposte di Trieste I assume la denominazione di « Agenzia delle imposte dirette (Ufficio I) » e quella di Trieste II assume la denominazione di « Agenzia delle imposte dirette (Ufficio II) ».

Con decreto ministeriale sarà provveduto alla riunione di esse in unica agenzia divisa in più reparti.

Gli uffici contemplati nel presente articolo continuano ad esercitare le funzioni proprie della autorità di imposte di I istanza ed esercitano quelle demandate alle agenzie delle imposte del Regno dalle leggi o dai regolamenti già estesi alle nuove Provincie e che saranno ulteriormente estesi o comunque promulgati.

Art. 3.

Sono istituiti nelle nuove Provincie gli Uffici del registro e bollo.

Con decreti ministeriali, da emanarsi entro il 30 giugno 1923, ne saranno stabilite le sedi e le circoscrizioni.

Gli Uffici del registro e bollo disimpegnano le funzioni ad essi demandate nel Regno dalle leggi e dai regolamenti già estesi o da quelli che saranno estesi ulteriormente o comunque promulgati.

Con le norme che saranno stabilite con decreti ministeriali e dalla data che verrà fissata dai decreti stessi, essi assumeranno le funzioni demandate alle autorità di I istanza ed agli Uffici delle imposte in materia di bolli, competenze o tasse sugli affari in generale, dalle norme del cessato regime tuttora vigenti e per quanto le norme stesse debbano anche in avvenire essere osservate.

Art. 4.

L'Ufficio di commisurazione delle tasse di Trieste, le Direzioni distrettuali di finanza di Trento e di Bressanone, la Direzione distrettuale di finanza (denominata anche nelle leggi austriache Intendenza di finanza) di Zara, gli Ispettorati di finanza di Trieste, di Gorizia, di Pola e di Capodistria continuano a funzionare in via transitoria conservando la loro attuale denominazione.

La data della cessazione del loro funzionamento verrà stabilita con decreti ministeriali entro il 31 dicembre 1923. Dopo detta data le funzioni proprie dei suddetti uffici in dipendenza di norme del cessato regime che fossero tuttora da osservarsi saranno disimpegnate dalle Intendenze di finanze rispettivamente di Trento, di Trieste e di Zara, in quanto tali funzioni non siano state già assegnate ad altri uffici.

Art. 5.

Gli Uffici delle imposte continuano a funzionare fino a quando i compiti ad essi assegnati non siano stati attribuiti ad altri uffici.

Tale attribuzione, ove non derivi dall'applicazione di norme generali o speciali emanate, sarà fatta con decreti ministeriali.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 31, che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sul Lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i decreti 27 dicembre 1919, n. 4747, e 19 febbraio 1920, n. 562-79, del Commissario generale civile per la Venezia Giulia;

Udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno sul Lotto pubblico, qui di seguito elencate:

a) R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5;
b) Legge 22 luglio 1906, n. 623;
c) R. decreto 23 dicembre 1906, n. 665;
d) R. decreto 30 maggio 1907, n. 394;
e) R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;
f) Legge 2 luglio 1908, n. 464;
g) R. decreto 11 maggio 1911, n. 512;
h) Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, numero 1313;
i) Decreto Luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721;
l) Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, numero 244;
m) Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 976;
n) Decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180;
o) R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2085;
p) R. decreto 7 aprile 1921, n. 555;
q) Legge 7 aprile 1921, n. 569;
r) R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520;
s) R. decreto 12 novembre 1921, n. 1638.

Art. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alla sistemazione dell'organizzazione provvisoria per il giuoco del lotto nella Venezia Giulia ed all'effettiva istituzione del giuoco nella Venezia Tridentina e nella Dalmazia annessa.

Nel conferimento dei banchi del lotto provvisoriamente gestiti nella Venezia Giulia alla data della pubblicazione del presente decreto, sarà in facoltà del Ministro delle finanze di procedere anche con norme diverse da quelle estese giusta l'articolo precedente.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 139, che autorizza un concorso per la nomina di tre addetti commerciali all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria e il commercio è autorizzato a bandire un concorso pubblico per la nomina di tre addetti commerciali.

Art. 2.

I candidati dovranno dimostrare con prove scritte e orali di possedere la piena conoscenza di almeno tre lingue straniere. Una di esse deve essere il francese, l'altra il tedesco o l'inglese. La terza lingua è lasciata in facoltà del candidato; sarà data però la preferenza al candidato che dimostrerà di avere la buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione.

Per i paesi di lingua inglese è necessaria la piena conoscenza di questa lingua; per i paesi, dove comunemente è usato il tedesco, si deve provare di conoscere pienamente tale lingua.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno apportate negli stati di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio le variazioni dipendenti dalla esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 154 col quale viene messa in relazione la nuova denominazione per i gradi degli ufficiali generali del Regio esercito con le disposizioni già vigenti per i Consigli di disciplina.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1457 circa la composizione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 riguardante l'ordinamento del Regio esercito;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle denominazioni di brigadiere generale e di maggior generale contenute nella tabella *a*) annessa al predetto R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1457, sono sostituite rispettivamente quella di generale di brigata (Generale medico - generale commissario) e di generale di Divisione (Generale medico capo); ed alla denominazione di tenente generale saranno sostituite cumulativamente quelle di generale di Corpo d'armata e generale d'armata.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consiglio comunale e proroga di poteri di R. commissario.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Salvatore Fitalia (Messina).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di San Salvatore di Fitalia, non sorretta dalla maggioranza consigliare, si trova di fatto nella impossibilità di funzionare, dovendo lasciare in sospeso tutti gli affari di competenza del Consiglio con grande pregiudizio degli interessi dell'Ente.

Nello scorso novembre il Consiglio fu invaso dal partito avverso all'Amministrazione, benchè questa sia stata successivamente rimessa in funzione, mercè l'intervento del prefetto, la situazione è rimasta assai tesa e preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico.

Appare pertanto urgente la necessità dello scioglimento del Consiglio comunale per rimuovere un dannoso stato di illegalità e dar modo al corpo elettorale dopo un periodo di gestione straordinaria indispensabile per il riassetto della civica azienda, di costituire una rappresentanza che interpreti veramente la volontà della maggioranza della popolazione.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Salvatore Fitalia, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ferri Cesare è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 21 gennaio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Legnago (Verona).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Legnago, per dare modo alla gestione straordinaria di completare il riordinamento amministrativo dell'Ente, e non consentendo d'altra parte la situazione locale l'immediata convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 10 agosto 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Legnago in provincia di Verona;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Legnago, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Decreto Ministeriale che modifica le assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COI MINISTRI DELLE FINANZE E DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, ed il successivo Regio decreto 31 dicembre 1919. n. 2578;

Visto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 883, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 16 giugno 1920, n 141;

DECRETA:

Le assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato, indicate nelle tabelle annesse al suddetto decreto 30 aprile 1920 e comprese sotto il titolo « Provincia di Palermo », sono modificate come segue:

« Palazzo Reale di Palermo e adiacenze ».

I. Sono assegnate al Ministero della istruzione pubblica le seguenti parti:

1° per uso della Reale Famiglia gli appartamenti privati delle Loro Maestà al secondo piano del Palazzo Reale e della Torre Pisana indicati nelle piante allegate ai testimoniali di Stato coi nn. 3-a, 3-b, 4, 5-a, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23 *a*, 23 *b*, 24, 25, 26 *a*, 26 *b*, 27, 28, 29, 30 *a*, 30 *b*, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 *b*. 40, 41 *a*, 41 *b*, nonchè il salone di Ercole e i saloni di rappresentanza segnati coi numeri 5 *b*, 6, 7. Sono altresì riservati per il suddetto scopo gli ambienti già costituenti l'appartamento detto del Ministro segnati coi numeri 13 *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *l*, *m*, *n* ed *o*.

I suddetti saloni e gli appartamenti reali saranno conservati nello stato attuale, comprese le cose mobili di interesse artistico o storico che vi si trovano.

L'accesso avrà luogo dal cortile principale e dallo scalone.

Potranno essere visitati dal pubblico, insieme al giardino del palazzo, con le norme e le delimitazioni che saranno a tale scopo indicate dalla Direzione generale delle belle arti

2° per sede degli uffici della locale Sopraintendenza ai monumenti, i locali al secondo piano del braccio moderno a sud del palazzo Reale segnati nella pianta allegata ai testimoniali di Stato coi numeri: 10, f, g. 62, a. b, c. d. e, f, g, h; 63 a, b. c, d, 64, a, b, c, d. e, f, g. h; e i vani del braccio ovest limitrofi al salone di Ercole 60, c, d, e, coi soprastanti ammezzati 60, f, g, h.

3° per sede dell'Istituto di geodesia della R. Università; i vani del braccio ovest adiacenti allo scalone, segnati nella suddetta pianta coi numeri 60 *a*, *b*; 61 *a*, *b*, *c*, *d*, con accesso dalla corsia ovest del loggiato del secondo piano; i due vani del terzo piano soprastanti a quelli segnati coi numeri 64 *h* ed *i*, nella pianta suddetta, per dar luogo alla costruzione della torretta per le osservazioni geodetiche; ed un allegato allo stesso terzo piano per abitazione di un custode, appena se ne avrà la possibilità.

4° per deposito di materiale archeologico del Museo nazionale; il grande vano a pianterreno, al quale si accede dal portone centrale del palazzo ed il corridoio che dallo stesso porta alla sala dei Parlamenti, segnati nella pianta del pianterreno coi nn. 2-*c*, 3-*c*, e 25.

II. Sono assegnati alla Reale Accademia di scienze, lettere ed arti:

1° i locali al secondo piano prospicienti sulla piazza (già appartamento dei principi) segnati in pianta coi nn. 10-a, b, c, d; 9-a, b ed 8-b, con accesso dalla corsia est del loggiato;

2° i tre magazzini a piano terreno del braccio sud segnati nella relativa pianta coi numeri 11, 12 *a*, *b*. Per le solenni adunanze della Accademia si concede l'uso del salone di Ercole previa richiesta al sopr intendente ai monumenti.

III. Sono assegnati al comune di Palermo per allogarvi il Museo etnografico e la Biblioteca Giuseppe Pitrè

L'ex foresteria al primo piano, occupata temporaneamente da alcuni uffici militari, con ingresso dal portico del cortile detto della fontana, al quale si accede dalla rampa di San Michele, foresteria segnata nella pianta allegata ai testimoniali di Stato coi numeri 32 *a*, *b*, *c*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*, *l*, *m*, *n*, *o*, *p*, *q*

IV. Le superiori assegnazioni restano subordinate a spostamenti temporanei o permanenti, derivanti dai lavori di restauro della parte monumentale della Reggia.

V. Gli Istituti suddetti non potranno eseguire opere di adattamento dei locali assegnati, nè attaccare stabilmente scaffali, mensole, tubazioni, od altro alle pareti senza averne ottenuto autorizzazione dal Ministero dell'istruzione pubblica.

VI. I locali non assegnati col presente decreto restano a disposizione del Ministero dell'istruzione pubblica, come pure passeranno in uso dello stesso Ministero quelli ora occupati dalla Direzione provinciale della R. Casa e dal personale da esso dipendente, mano mano che cesseranno dall'attuale destinazione.

VII. Dalle assegnazioni sopra indicate si intendono escluse le cose mobili rimanendo peraltro affidate al Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti, per le cose mobili aventi interesse artistico o storico, e al Ministero delle finanze per tutte le altre, lo stabilire quali debbono essere conservate nei locali suindicati ed affidate in custodia agli Enti assegnatari.

VIII. Le assegnazioni fatte in virtù del presente decreto all'Accademia delle scienze, lettere ed arti, al Gabinetto di geodesia ed al Museo etnografico sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto presidenziale 30 aprile 1920, n. 883.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 gennaio 1923.

Il presidente del Consiglio dei ministri
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro della istruzione pubblica
GENTILE.

Decreto Ministeriale col quale la gestione in Italia della Società di assicurazione « Norske Lloyd » è stata affidata ad un R. commissario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, numero 1167, e il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115;

Veduto il decreto Ministeriale 4 maggio 1918 col quale alla Compagnia norvegese di assicurazioni marittime « Norske Lloyd » con sede in Cristiania, è stato fatto divieto di operare in Italia per non avere ottemperato alle disposizioni dei decreti suddetti;

Considerata la necessità che, nell'interesse degli assicurati italiani, la gestione in Italia della detta impresa sia affidata ad un R. commissario;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

DECRETA:

Art 1.

La gestione in Italia della Compagnia norvegese di assicurazioni marittime « Norsks Lloyd », con sede in Cristiania, è affidata, nell'interesse degli assicurati italiani, ad un R. commissario nella persona del sig. cav. uff. Carlo Bognier, ispettore capo demaniale.

La gestione si compie sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio al quale il R. commissario presenterà trimestralmente il rendiconto delle operazioni compiute

Art. 2

Le somme che, eventualmente, si rendessero disponibili durante la gestione dovranno essere depositate unicamente presso Istituti di emissione.

Art. 3.

Spetta al R. Commissario una indennità giornaliera di L. 20 per i primi due mesi e di L. 15 per i mesi successivi. Le spese per la corresponsione di tale indennità resta a carico dell'impresa gestita.

Roma, 5 febbraio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

Decreto Ministeriale che fa divieto alla Società « Eucrate Marine Insurance » di assumere nel Regno rischi di assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1922;

Considerato che la Società di assicurazioni marittime « Eucrate Marine Insurance Company Limited », con sede in Londra e rappresentanza nel Regno in Milano, non ha costituito le riserve a garanzia degli assicurati italiani prescritte dai decreti suddetti;

DETERMINA:

Alla Società di assicurazioni marittime « Eucrate Marine Insurance Company Limited », con sede in Londra e rappresentanza in Italia in Milano, via Monforte 2, è fatto divieto di assumere nel Regno rischi di assicurazione.

Roma, 5 febbraio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

Decreto Ministeriale relativo alla conservazione del nuovo catasto nel circondario di Nola, provincia di Caserta.

MINISTERO DELLE FINANZE

Viste le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi suddette, approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Vista la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato col R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 386, per l'attivazione del nuovo catasto per Circondari;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nel circondario di Nola, della provincia di Caserta;

DECRETA:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto, per i Comuni compresi nel circondario di Nola, dal giorno 1° marzo 1923, e da tale data cesserà per i Comuni stessi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 gennaio 1923

Il Ministro
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 3 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	131 28	Dinari	—
Londra	96 90	Corone jugoslave	—
Svizzera	390 50	Belgio	116 52
Spagna	328 —	Olanda	8 20
Berlino	0 065	Pesos oro	17 55
Vienna	0 03	Pesos carta	7 75
Praga	60 62	New York	20 78

Oro 400 95

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	75 53	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	84 50	—

Corso medio dei cambi
del giorno 5 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	129 76	Dinari	—
Londra	97 37	Corone jugoslave	—
Svizzera	392 25	Belgio	115 25
Spagna	329 50	Olanda	8 35
Berlino	0 055	Pesos oro	17 60
Vienna	0 03	Pesos carta	7 75
Praga	60 50	New York	20 81

Oro 401 53

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	75 43	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	84 45	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di agosto 1922*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	—	63.789	37.450	26.339	252.695	281.904
Mesi precedenti	72	466.273	249.572	216.701	1.876.090	1.783.066
Somme totali dell'anno in corso	72	530.062	287.022	243.040	2.128.785	2.064.970
Anni 1876-1921	10.965	24.761.823	17.489.975	7.271.848	115.196.723	87.791.125
Somme complessive	11.037	25.291.885	17.776.997	7.514.888	117.325.508	89.856.095

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di agosto	270.168.356 79	—	270.168.356 79	262.129.119 89	8.039.236 90
Mesi precedenti	1.968.263.439 99	—	1.968.263.439 99	1.640.545.758 33	327.717.681 66
Somme totali dell'anno in corso	2.238.431.796 78	—	2.238.431.796 78	1.902.674.878 22	335.756.918 56
Anni 1876-1921	27.904.252.793 27	1.434.902.278 94	29.339.155.072 21	21.262.499.219 07	8.076.655.853 14
Somme complessive	30.142.684.590 05	1.434.902.278 94	31.577.586.868 99	23.165.174.097 29	8.412.412.771 70

LIBRETTI AL PORTATORE

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operaz.	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	—	542	166	376	2.130	2.248
Mesi precedenti	11	4.528	842	3.686	17.782	15.509
Somme totali dell'anno in corso	11	5.070	1.008	4.062	19.912	17.757
Anni 1915-1921	374	41.501	9.150	32.351	140.111	120.654
Somme complessive	385	46.571	10.158	36.413	160.023	138.411

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di agosto	2.036.271 23	—	2.036.271 23	1.729.480 84	306.790 39
Mesi precedenti	16.065.667 41	—	16.065.667 41	10.464.357 18	5.601.310 23
Somme totali dell'anno in corso	18.101.938 64	—	18.101.938 64	12.193.838 02	5.908.100 62
Anni 1915-1921	78.400.478 56	1.498.393 28	79.898.871 84	62.321.865 45	17.577.006 39
Somme complessive	96.502.417 20	1.498.393 28	98.000.810 48	74.515.703 47	23.485.107 01

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di agosto. . . .	1.755	1.350	405	2.359	6.237.638 59	2.813	3.244.646 53	2.992.992 06
Mesi precedenti . . .	11.925	9.190	2.735	17.069	30.487.185 38	19.104	26.449.771 73	4.037.413 65
Somme totali dell'anno in corso . .	13.680	10.540	3.140	19 428	36,724.823 97	21.947	29.694.418 26	7.030.405 71
Anni 1883-1921	310.677	191.000	119.677	1 629 163	1.029.740.600 38	2.360.178	974.106.299 97	55.634.300 41
Somme complessive	324.357	201.540	122.817	1.648.591	1.066.465.424 35	2.382.125	1.003.800.718 23	62.664.706 12

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di agosto.	—	—
Mesi precedenti	164.188	13.466.109 81
Somme dell'anno in corso .	164.188	13.466.109 81
Anni 1878-1921	10 049.768	731.193.863 43
Somme complessive . .	10.213.956	744.659.973 24

SERVIZIO INTERNAZIONALE

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di agosto . .	19	21.385 42	37	71.173 37
Mesi precedenti . . .	257	280.810 08	234	443.571 79
Somme dell' anno in corso	276	302.225 50	271	514.745 16
Anni 1906-1921 . . .	61.669	9.981 590 87	14.867	7.361.167 90
Somme complessive	61.915	10.283.816 37	15.138	7 875.913 06

ACQUISTI DI RENDITA e depositi nella Cassa depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di agosto.	1.021	5 104.022 10
Mesi precedenti	8.082	45.483.507 73
Somme dell'anno in corso	9.103	50.587.529 83
Anni 1876-1921	513.845	862.417.359 73
Somme complessive . . .	522 948	913.004.889 56

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di agosto. . .	163	9.491 55	225.144 35
Mesi precedenti . . .	1.348	987.287 25	288.822 81
Somme dell' anno in corso	1.511	995.778 80	513.067 16
Anni 1886-1921	97.124	6,221.954 39	4.654.546 95
Somme complessive	98.635	7.218.733 19	5 168.514 11

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile	Quantità
Mese di agosto	141
Mesi precedenti	1.270
Somma dell'anno in corso .	1.411
Anni 1909-1921	4.658.895
Somma complessiva . . .	4.660.306

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità dei depositi	Importo
Mese di agosto . .	9.516	44.672.097 28
Mesi precedenti . .	51.120	241.855.613 79
Somme dell'anno in corso	60 666	283.527.711 05
Anni 1890-1921 . . .	1.816.492	4.388.831.009 68
Somme complessive.	1.877.158	4.675.358.720 73

SOMME cadute in prescrizione	Importo
Mese di agosto .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	-
Anni 1905-1921 . .	5.861.396 75
Somme complessive	5.861.396 75

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

3° Avviso per rinnovazione di certificato.

Quest'Amministrazione ha proceduto alla rinnovazione del certificato del debito 5 %, dei comuni di Sicilia passato a carico dello Stato (Decreto Pro-Dittatore di Sicilia 17 ottobre 1860, numero 259), n. 7428 di L. 32,43, intestato a Silipigni Francesca fu Gaetano, nubile, esaurito di compartimenti semestrali per la riscossione degli interessi, con irregolare attergato di cessione fatta da Silipigni Lucrezia fu Tommaso, quale legataria di Silipigni Francesca fu Gaetano, a favore di Licari Tommaso di Giovanni, in data 8 agosto 1908.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato contenente la suaccennata cessione è stata unita al nuovo titolo in modo da formarne parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore

Roma, 13 gennaio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione della ricevuta: Guasconi Pier Luigi fu Paolo Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita L. 5000 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 593 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Colangelo Giulia vedova Tupputi Schinosa, per conto di Tupputi Schinosa Ottavio fu Giuseppe — Titolo del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 220 — Consolidato 5 % — Decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1878 — Data della ricevuta: 16 agosto 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Enrico Giusti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 500 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1921

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1867 — Data della ricevuta: 8 novembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Scotti Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita L. 45,50 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 febbraio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Parise Carlo, agente capo delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 4 giugno al 3 settembre 1922.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Parise Carlo, agente capo delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 4 settembre al 3 dicembre 1922.

Scognamiglio Edoardo, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa dal 4 settembre al 3 dicembre 1922.

Con R. decreto del 30 novembre 1922:

Di Lorenzo Emilio, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 15 novembre 1922 al 14 maggio 1923.

INSERZIONI

Società Idroelettrica Briantea

Capitale L. 6.000.000

SEDE IN LECCO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 26 febbraio 1923, alle ore 15, nei locali della sede sociale in Lecco, per deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci.
6. Retribuzione ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumentare il numero dei consiglieri e conseguente modifica dell'art 21 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni nelle ore d'ufficio dei giorni feriali e non oltre il 21 febbraio 1923, presso la Cassa sociale.

Nel caso che l'adunanza di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, resta fin d'ora riconvocata per il giorno 1° marzo 1923 alla medesima ora e nei medesimi locali.

Lecco, 1° febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7182 — A pagamento.

Cassa depositi e prestiti

ARQUATA DEL TRONTO

Trasformata in Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea in data 3 luglio 1910. Approvata con decreto del tribunale di Ascoli Piceno in data 8 marzo 1911

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno 10 marzo 1923, alle ore 10, nella sede della Società in 1ª convocazione, ed il giorno successivo alla stessa ora e nello stesso luogo in 2ª convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del consuntivo 1922.
4. Nomina di 3 consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
6. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
7. Comunicazioni varie.

Arquata del Tronto, 30 gennaio 1923.

Il presidente
E. Paladini.

7186 — A pagamento.

Società italo-russa per l'amianto

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 4.500.000 - Versato L. 3.030.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di mercoledì 28 febbraio 1923, alle ore 11, presso la Banca Vonwiller, in via Armorari n. 11 - Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Rapporto dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922
3. Determinazione della retribuzione dei sindaci per l'anno 1923.
4. Nomina di amministratori, in sostituzione di quelli scadenti, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio, in relazione all'art. 14 dello statuto sociale.
5. Nomina di tre sindaci effettivi per l'esercizio 1923 e di due sindaci supplenti.

Gli azionisti potranno fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ritirare il biglietto di ammissione all'assemblea stessa anche per le eventuali deleghe contro deposito dei titoli nominativi presso la Banca Vonwiller.

Le azioni però essendo nominative non è necessario il deposito per l'intervento diretto all'assemblea.

In caso di mancanza del numero legale i signori azionisti sono fin d'ora convocati in assemblea di seconda convocazione per il successivo giorno 1° marzo, nello stesso luogo ed ora e con lo stesso ordine del giorno.

Milano, 3 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7183 — A pagamento

MULINI E PASTIFICIO AMALFITANI

Società anonima

Sede in Amalfi

Capitale L. 193.000

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della Società anonima Mulini e pastificio Amalfitani sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di domenica 18 febbraio corrente anno, alle ore 10, nella sede sociale, via Matteo Camera, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione e votazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Comunicazioni del presidente e relativi provvedimenti.

Qualora l'assemblea in detto giorno non si troverà in numero legale, gli azionisti restano convocati, senz'altro avviso, per le ore undici dello stesso giorno ed alla stessa sede.

Amalfi, 1° febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Avv. Nicola Camera.

7187 — A pagamento.

"ADRIA"

Fabbrica di birra S. A.

TRIESTE

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per lunedì 26 febbraio 1923, ad ore 18, nei locali sociali di via Cologna, n. 4, in Trieste, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei revisori.
2. Presentazione del bilancio e deliberazioni in proposito.
3. Ripartizione degli utili.
4. Parziale rinnovazione del Consiglio d'amministrazione.
5. Elezione dei revisori e fissazione del loro compenso.

Trieste, 29 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

Estratto dello statuto

Art. 10.

Per poter esercitare il diritto di voto dovrà l'azionista deposi-

tare otto giorni prima dell'assemblea generale, il numero di azioni richieste dallo statuto, con i tagliandi non ancora scaduti presso la locale Banca commerciale triestina.

Il possesso di 10 azioni dà diritto ad un voto.

All'atto del deposito viene rilasciata ad ogni azionista una tessera di legittimazione a suo nome, con la indicazione del numero delle azioni depositate e dei voti ad esso spettanti.

7188 — A pagamento.

CARTIERE DI BESOZZO

Società anonima

SEDE SOCIALE MILANO

Capitale sociale interamente versato L. 5.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 4 marzo 1923, alle ore 10 1/2 nella sala del Collegio dei ragionieri in Milano, via Armorari n. 8, secondo piano, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sulla gestione 1922.
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922 e ripartizione degli utili.
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'anno 1923
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Proposta di elevare il capitale a L. 3,750,000, prelevando le L. 750,000 dagli utili conseguiti nell'esercizio 1922 e portando il valore nominale delle azioni da L. 200 a L. 250.
6. Conseguente modificazione dell'art. 6 dello statuto.

Andando deserta la prima assemblea rimane fissata col medesimo ordine del giorno la seconda convocazione per il giorno 11 marzo, stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi non più tardi del 25 febbraio presso la Banca M. Mazzucchetti in Milano, piazza Cordusio n. 2.

Milano, 3 febbraio 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

7189 — A pagamento.

MANIFATTURA TOSI

Società anonima

Capitale sociale L. 18.000.000 interamente versato

Sede in Busto Arsizio

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 4 marzo 1923, ed in difetto del numero legale per il successivo 5 marzo, sempre alle ore 10,30 in Milano, piazza Cordusio, presso lo spett. Credito Italiano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per lo esercizio 1923.

Parte straordinaria:

Modificazione dell'art. 2 dello statuto sociale.

Fino al giorno 23 febbraio compreso:

lo spett. Credito italiano, sede di Milano;

la spett. Banca commerciale italiana sedi di Milano e Busto Arsizio;

la spett. Banca popolare cooperativa sede di Novara;

la Cassa della Società in Busto Arsizio;

riceveranno in deposito le azioni come dall'art. 14 dello statuto

Busto Arsizio, 6 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7196 — A pagamento.

Società agricola commerciale " Le Selve "

ANONIMA

Capitale L. 400.000 — interamente versato

Sede in Firenze

L'assemblea generale degli azionisti è convocata per il giorno di venerdì 23 febbraio 1923, alle ore 12 ant., nel locale della sede sociale del Credito Toscano, via del Corso, n. 4, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di 3 consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 17 febbraio 1923 presso la Banca Credito Toscano, via del Corso, n. 4, Firenze.

Firenze, 2 febbraio 1923.

Il presidente
comm. G. Bombicci Pomi.

7194 — A pagamento.

Società molini e pastifici

Anonima

Capitale versato L. 2.250.000

Ascoli Piceno

Avviso di convocazione degli azionisti.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 febbraio 1923, alle ore 14,30 presso la sede sociale in via degli Sforza n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922 e del riparto degli utili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Andando deserta questa convocazione rimane fissata la seconda per il giorno successivo alla stessa ora e luogo.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno esibire il certificato di deposito delle azioni, eseguito almeno 8 giorni innanzi nella Cassa sociale.

Sono dispensati da tali modalità i possessori di azioni nominative.

Il Consiglio d'amministrazione.

7193 — A pagamento.

Società Anonima Cartiere Antonio Binda

MILANO

Capitale versato L. 10.000.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società Anonima Cartiere Ambrogio Binda sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 24 febbraio 1923, alle ore 14,30, presso la sede sociale in Milano (C. Romana, 122), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1921.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle entro il 20 corrente:
o presso la Cassa sociale (C. P. Romana, 122);
o presso la Banca Zaccaria Pisa (via G. Verdi, 4);
o presso il Credito Italiano (sede di Milano).

I possessori di azioni nominative hanno diritto di intervenire all'assemblea senza fare il deposito prescritto per le azioni al portatore.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fin d'ora fissata per il giorno 3 marzo p. v., alla stessa ora e nella stessa località, e le relative deliberazioni saranno valide qualunque sia il capitale rappresentato.

I depositi già effettuati per l'assemblea di prima convocazione saranno validi per la seconda, ed i nuovi depositi dovranno esser fatti entro il 27 febbraio 1923.

Milano, 1° febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7228 — A pagamento.

BANCA POPOLARE DI COMO

Società anonima cooperativa

Capitale versato al 31 dicembre 1922 L. 1.223.000
Riserve L. 1.086.260,08

AVVISO

Gli azionisti della Banca popolare di Como sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 25 febbraio corrente, alle ore 10, nel locale terreno del proprio palazzo, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione dell'anno 1922.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922 e conseguente riparto degli utili.
4. Determinazione del numero e del prezzo delle azioni da emettersi nel 1923 (art. 16 dello statuto).
5. Determinazione del credito massimo da accordare al socio pel 1923 contemporaneamente sotto forma di prestito o di sconto o di conto corrente con garanzia personale (art. 25 dello statuto).
6. Determinazione del valore delle medaglie di presenza da corrispondersi ai membri del Consiglio d'amministrazione, ai sindaci ed al Comitato di sconto (art. 38 dello statuto).
7. Determinazione della somma da impiegarsi nei mutui ipotecari per l'anno 1923 (art 20 dello statuto).
8. Nomina delle cariche sociali vacanti.

In mancanza del numero legale dei soci questi sono fin d'ora convocati per la successiva domenica 4 marzo, alle ore 10, nello stesso locale a termini dell'art. 41 dello statuto.

Como, 3 febbraio 1923.

Il presidente
dott. Italo Scudolanzoni

Il direttore
rag. Carlo Radice.

7231 — A pagamento.

SOCIETA' AN. "A. VESPIGNANI" per l'abbigliamento femminile

Capitale L. 1.000.000 versato

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 21 febbraio 1923, alle ore 15, nella sala delle adunanze sociali in via XX Settembre n. 11, studio Carè, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

I. Parte ordinaria:

a) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, sua approvazione o modificazione.

b) Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale

c) Dimissioni di consiglieri; sorteggio di consiglieri per compiuto biennio: loro sostituzione.

d) Nomina del Collegio sindacale per l'anno 1923 e retribuzione relativa.

II. Parte straordinaria:

a) Esame della situazione patrimoniale della Società e provvedimenti relativi.

b) Eventuale modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 16 corrente alla sede sociale.

Per il caso in cui andasse deserta la convocazione come sopra fissata, l'assemblea si intende fin da ora convocata in seconda adunanza per le ore 10 del 25 febbraio 1923, nella stessa località.

Roma, 3 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7238 — A pagamento.

Avviso di convocazione

Banca lombarda di depositi e conti correnti

SOCIETA' ANONIMA

Capitale versato . . . . L. 6.000.000 —
Fondi di riserva . . . » 1.706.117 05

Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 25 febbraio prossimo, alle ore 14 nei locali della Banca (via Silvio Pellico n. 10), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e della proposta di riparto utili.
4 Nomina di otto consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e loro retribuzione.

Parte straordinaria:

1. Proposta d'aumento del capitale sociale da sei a dodici milioni.
2. Proposta di modificazione degli articoli 5, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 35, 38 dello statuto sociale, e soppressione dell'art. 30 dello statuto stesso.

È fin d'ora fissato il giorno di domenica 4 marzo prossimo, alla stessa ora e sede, per l'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Milano, 31 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7239 — A pagamento.

Società anonima dott. Ildebrando Rosina

NOVARA

L'assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria il giorno 25 marzo p. v., alle ore 14, nei locali della sede per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore — Rapporto dei sindaci per compiuta liquidazione.
2 Presentazione ed approvazione del bilancio di chiusura di liquidazione al 31 dicembre 1922.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fin d'ora fissata pel giorno 30 marzo, alle ore 14.

Per intervenire all'adunanza i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale entro il giorno 20 di marzo.

Novara, 1° febbraio 1923.

Il liquidatore.

7241 — A pagamento.

Società anonima filati e cucirini

NOVARA

I soci di questa Società sono convocati in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 25 marzo p. v., alle ore 14 nei locali della sede, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
5. Anticipato scioglimento della Società e nomina del liquidatore.

Occorrendo una seconda convocazione questa resta fin d'ora fissata pel giorno 30 marzo, alle ore 14.

Per intervenire all'adunanza i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale non oltre il giorno 20 di marzo.

Novara, 1° febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7240 — A pagamento

Società anonima Industrie grafiche e cartonaggi "Proverbio"

Capitale versato L. 500.000

SEDE IN LEGNANO

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 febbraio 1923, alle ore 10, presso la spett. Banca di Legnano e Busto Arsizio, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
3. Nomina di 3 amministratori.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e loro retribuzione per l'anno 1923.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la spettabile Banca di Legnano e Busto Arsizio non più tardi del giorno 20 febbraio 1923.

Eventuale seconda convocazione per il 4 marzo 1923, stessa ora e luogo.

Legnano, 31 gennaio 1923.

Il presidente
Ernesto Proverbio.

7250 — A pagamento.

Società Edilizia Ligure-Lombarda

ANONIMA

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 2.500.000 — Versato L. 2.150.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 febbraio 1923, alle ore 15, presso la spettabile Banca commerciale italiana, in Milano, piazza della Scala, n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

È fin d'ora fissato il giorno 1° marzo 1923, alla stessa ora e sede, per l'eventuale assemblea di seconda convocazione con la trattazione dello stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli, se al portatore, non più tardi del 21 febbraio 1923, presso la spett. Banca commerciale italiana, sede di Milano

Milano, 3 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7251 — A pagamento.

Società anonima manifattura e stamperia lombarda

Capitale L. 8.030.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti di questa Società sono convocati in un locale gentilmente concesso dalla Banca commerciale italiana in Milano, piazza della Scala, in assemblea ordinaria e straordinaria di prima convocazione per il giorno di lunedì, 26 febbraio 1923, alle ore 10,30 precise, e, in difetto di numero legale, in assemblea di seconda convocazione per il giorno di giovedì 1° marzo 1923, alle ore 10,30 precise, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e presentazione del bilancio del diciassettesimo esercizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio di cui sopra e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione in sostituzione degli scadenti per anzianità signori: on. avv. Filippo Meda, prof. Eugenio Greco, Gaspare Luchsinger, tutti rieleggibili. Ratifica della nomina alla carica di consigliere d'amministrazione del signor cav. Oscar Honegger in surroga del defunto sig. ing. Ernesto Honegger.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'anno 1923.

Assemblea straordinaria:

7. Proposta di proroga della durata della Società sino al 31 dicembre 1939 e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea dovrà effettuarsi entro il 20 febbraio 1923 presso la Banca commerciale italiana, sede di Milano, o succursali della stessa di Novara e Bergamo.

I biglietti di ammissione all'assemblea di prima convocazione saranno validi anche per l'eventuale di seconda convocazione.

Milano, 2 febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Filippo Bertani.

7254 — A pagamento.

RENDITE FONDIARIE

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Roma

Capitale L. 13.962.300

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel giorno 24 febbraio 1923, alle ore 15, in Roma, presso la sede sociale in via Torino n. 107 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.

3. Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in relazione dell'art. 11 dello statuto e conseguente elezione di uno o più amministratori.

5. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Assemblea straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale fino alla concorrenza massima di L. 26,062,300 e deliberazioni relative e conseguenziali, ivi compresa la modificazione dell'art. 5 dello statuto.

2. Proroga della durata della società e conseguente modificazione dell'art. 4 dello statuto.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni tanto al portatore che nominative, non più tardi del giorno 17 febbraio 1923, dalle ore 10 alle 12 presso la sede sociale, oppure presso le sedi del Credito italiano e della Banca commerciale italiana in Roma, Firenze e Milano nelle ore di apertura delle rispettive Casse, ritirandone il biglietto di ammissione alla adunanza.

Roma, 26 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7268 — A pagamento.

Avviso di convocazione
dell'assemblea ordinaria dei soci
della Società anonima

Maglificio Angerese - Piona e Forni

Capitale lire 1.000.000 versato

Domenica 21 febbraio 1923, alle ore 10.30, si terrà in Angera nella sede sociale, l'assemblea ordinaria di codesta Società, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922, udita la relazione dei sindaci e del Consiglio d'amministrazione.
2. Nomina di un consigliere d'amministrazione.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione
4. Eventuali

Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare nella cassa della Società in Angera le loro azioni entro il giorno 15 febbraio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

7269 — A pagamento.

SOCIETA' MARITTIMA COLONIALE

Anonima

SEDE IN TRIPOLI

Capitale versato Lire 2.000.000

RETTIFICA

di avviso di convocazione di assemblea straordinaria

Si informano i signori azionisti che la data stabilita per l'assemblea generale straordinaria della nostra Società in seconda convocazione di cui ad avviso n. 7060 inserito nella *Gazzetta ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1923 è fissata per il giorno 27 febbraio 1923, anzichè 17 febbraio 1923, come erroneamente indicato nel suddetto avviso.

Roma, 6 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7272 - A pagamento.

CREDITO FONDIARIO SARDO

Milano

Elenco cartelle estratte il 1° febbraio 1923

239	280	369	698	1033
1243	1753	1793	1870	1924
1927	1937	1913	1995	2037
2134	2359	2432	3230	3433
3462	3563	4838	5010	5061
5077	5085	5101	5167	5182
5569	5581	5610	5619	5712
6535	6552	6700	6702	6782
7031	7099	7219	7261	7373
7479	7481	7527	7589	7696
7704	7788	7879	7884	7908
7947	8132	8214	8226	8461
8476	8530	8655	8695	8794
8825	8893	8951	8985	9029

7201 — A pagamento.

R. SOTTOPREFETTURA DI CIVITAVECCHIA

AVVISO DI SECONDO INCANTO
a termini abbreviati di cinque giorni
per la vendita dei tagli dei boschi denominati « Fontana Lea » « Poggio del Forno » « Mandriola » e « Mandrione di Monte Cucchetto » di proprietà dell'Università agraria di Monteromano

SI RENDE NOTO

Essendo andata deserta l'asta che doveva aver luogo quest'oggi per la vendita dei tagli dei boschi di cui sopra, il giorno 13 corrente, alle ore 10, in questa Sottoprefettura, si procederà al secondo esperimento di asta per la vendita dei tagli stessi, ferme restando le condizioni stabilite nel primo manifesto in data 24 gennaio u. s.

Si avverte che si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Civitavecchia, 3 febbraio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Taras.

7242 — A pagamento.

Ospizio Marino ed Ospedale dei bambini
Riccardo Sieri-Pepoli

TRAPANI

Avviso

per la vendita ad asta pubblica
delle terre dipendenti dall'ex feudo Xaurini

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del dì 12 dicembre 1922, debitamente approvata dalla spett. Commissione provinciale di beneficenza, nella tornata del 3 c. m., n. 200, il giorno 12 del prossimo mese di marzo, alle ore 9, presso l'Ufficio di Amministrazione del suddetto Istituto, in via Cuba n. 47, si procederà innanzi il presidente del surriferito Consiglio, o chi per esso, per mezzo di asta pubblica, col sistema delle schede segrete e salvo l'aumento del 20° ai termini di legge, alla vendita, in unico lotto, delle terre dipendenti dell'ex feudo Xaurini, in comune di Trapani, di proprietà di questo Ospizio Marino, dell'estensione di ett. 362,57,52 circa, pari a salme 108, tum. 4 e quart. 3[8 circa e per quanto si trovano.

La base dell'asta sarà complessivamente di L. 1.551.472,91 di netto, per come risulta dalla perizia redatta dall'Ag. sig. Alberto D'Angelo, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la tassa fondiaria.

Tutte le spese d'asta, compresi i diritti di segreteria, nonchè quelli del contratto di compra-vendita, da stipularsi presso notaro, e quelli di registrazione e trascrizione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Chi vorrà offrire all'incanto dovrà prima depositare presso la Banca Sicula, tesoriere di questo Istituto, la somma di L. 160.000 a garanzia dell'offerta e L. 130.000 in acconto delle spese d'asta e del contratto da stipularsi come sopra; quale somma verrà restituita ai non aggiudicatari immediatamente dopo chiusa l'asta.

La stipula del contratto di compra-vendita dovrà farsi entro i quindici giorni successivi a quello della aggiudicazione definitiva e sarà allora pagata dall'aggiudicatario la somma a saldo dell'intero prezzo di aggiudicazione.

Per maggiori schiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al

suddetto ufficio di amministrazione, dove sono ostensibili la perizia suddetta e le condizioni della vendita.

Trapani, 1° febbraio 1923.

Il presidente
E. Pucci.

7261 — A pagamento.

PIO ISTITUTO DELLA MISERICORDIA

eretto in Casale Monferrato

AVVISO D'ASTA

L'Amministrazione del Pio Istituto della Misericordia eretto in Casale avvisa il pubblico che alli 23 febbraio 1923, alle ore 14, nella sala delle adunanze dell'Amministrazione in Casale, via G. Lanza n. 29, piano 1°, avanti un membro dell'Amministrazione all'uopo specialmente delegato e col ministero del notaio Alessandro Caire si procederà ad unico e definitivo incanto col metodo delle schede segrete da presentarsi all'incanto stesso in carta bollata da L. 2,40 per la vendita dei seguenti stabili di proprietà dell'Istituto diviso in 19 lotti e in base a perizia del signor geom. Giovanni Del Prete 6 aprile 1922 asseverata con giuramento il 21 stesso mese.

In territorio di Villanova Monferrato

Lotto 1.

Pezza regione Gibellina Vecchia, mappa foglio I, n. 24, di are 34,60 (moggia 1,0,9,1), valutato L. 3002,60.

Lotto 2.

Pezza regione Pero, mappa foglio III, n. 108, di are 43,16 (moggia 1,1,11,10), valutato L. 4994,05.

Lotto 3.

Pezza regione Piantano d'Alò, mappa foglio IV, n. 86, di are 153,61 (moggia 4,3,6,7), valutato L. 17.774,20.

Lotto 4.

Pezza regione Albonese, mappa foglio IX, n. 134, di are 48,89 (moggia 1,3,3,9), valutato L. 7071,20.

Lotto 5.

Pezza regione Alberette, mappa foglio VIII, n. 41, di are 112,18 (moggia 3,1,11,6), valutato L. 12.980,35.

Lotto 6.

Pezza regione Calcinara, mappa foglio VI, n. 119, di are 37,19 (moggia 1,0,7,3), valutato L. 4302,25.

Lotto 7.

Pezza regione Sabena, mappa foglio XIII, n. 16, di are 179,26 (moggia 5,1,5,10), valutato L. 21.778,65.

Lotto 8.

Pezza regione Valspinosa, mappa foglio III, n. 53, di are 151,36 (moggia 4,3,0,4), valutato L. 17513.85.

Lotto 9.

Pezza regione S. Bernardo, mappa foglio VII, n. 20, di are 71,53 (moggia 2,0,6,8), valutato L. 8276,75.

Lotto 10.

Pezza regione Piantano d'Alò, mappa foglio IV, n. 42, di are 41,12 (moggia 1,1,6,2), valutato L. 4758.

Lotto 11.

Pezza regione Sgazzara, mappa foglio IX, n. 75, di are 58,05 (moggia 1,5,5,3), valutato L. 6716,95.

Lotto 12

Pezza regione Sabena, mappa foglio XIII, n. 26, di are 70,86 (moggia 2,0,4,9), valutato L. 8199,20.

Lotto 13

Pezza regione Valle Stura, mappa foglio XIV, n. 11, di are 49,96 (moggia 1,3,6,9), valutato L. 5780,85.

Lotto 14.

Pezza regione Albonese, mappa foglio IX, n. 71, di are 78,43 (moggia 2,2,1,10), valutato L. 11.313,70.

Lotto 15.

Pezza regione Gorette, mappa foglio VIII, n. 83, di are 182,84 (moggia 5,2,3,9), valutato L. 23.156,40.

Lotto 16.

Pezza regione Gorette o Alberette, mappa foglio VIII, n. 89, di are 55,71 (moggia 1,4,10,9), valutato L. 6416,20.

Lotto 17.

Pezza regione Solco Storto, mappa foglio V, n. 9, di are 47,64 (moggia 1,3,5,4), valutato L. 5512,40.

Lotto 18.

Pezza regione Solco Storto, mappa foglio V, n. 16, di are 133,08 (moggia 3,6,9,7), valutato L. 15.398,70.

Lotto 19.

Pezza regione Sabena, mappa foglio XIII, n. 13, di are 74,93 (moggia 2,1,4,1), valutato L. 8670,15.

Il deliberamento avrà luogo per ciascun lotto anche su una sola offerta purchè sia raggiunto o superato il prezzo che l'Amministrazione si riserva di fissare in scheda suggellata che verrà presentata all'atto dell'incanto.

Ciascun offerente dovrà fare deposito a mani dell'ufficiale procedente di una somma corrispondente al 20 % del prezzo di perizia.

Il prezzo della vendita dovrà essere pagato integralmente in occasione della stipulazione dell'atto pubblico di vendita al quale si addiverrà tosto ottenuta l'approvazione del deliberamento dell'autorità tutoria.

Tutte le spese relative alla perizia, all'incanto e al contratto, sono poste a carico degli acquisitori in proporzione del prezzo.

Per tutte le altre condizioni della vendita rivolgersi alla segreteria dell'Istituto in Casale.

Casale, 30 gennaio 1923.

Il presidente
avv. Augusto Giordano.

7171 — A pagamento.

MUNICIPIO DI COTRONE

A rettifica dell'avviso d'asta dell'appalto del dazio di consumo di questo Comune pubblicato in data 28 gennaio u. s., si avverte che il secondo esperimento d'asta avrà luogo il giorno 26 febbraio, alle ore 10. — Cotrone, 2 febbraio 1923. — Il R. commissario, Lentini.

7235 — A pagamento.

Municipio di Mazara del Vallo

SI RENDE NOTO

che oggi 20 gennaio 1923 sperimentati i pubblici incanti per l'appalto dei dazi di consumo, quinquennio 1923-927, venne fatta provvisoria aggiudicazione al signor Pasquale Leonardi di Clemente pel canone annuo di L. 82.590.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 11 del 24 febbraio 1923.

Mazara, 20 gennaio 1923.

Il sindaco
D'Andrea.

7244 — A pagamento

Comune di Roccadarce

1° AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati per la vendita di n. 7564 matricine di quercia e cerro da utilizzarsi nella 2ª sezione del bosco Coldragone

Si rende noto al pubblico

che il mattino del 15 corrente, alle ore 11, con la continuazione, nella casa comunale di Roccadarce, innanzi al sindaco od a chi per esso, sarà proceduto al primo esperimento d'asta, ad estinzione di candela, a termini abbreviati non minori di giorni dieci, per la vendita di n. 7564 matricine di quercia e cerro, esistenti nella seconda sezione del bosco Coldragone, di questo Comune, e delle quali n. 3308 di terzo taglio, n. 1000 di secondo e n. 3256 di primo o ultimo taglio.

L'asta sarà aperta in base al prezzo di L. 43.998,45, e ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 80

I concorrenti all'asta dovranno previamente eseguire un deposito di L. 4300 in conto spese.

L'aggiudicatario definitivo dovrà prestare una cauzione di lire diecimila.

Le condizioni che regolano la vendita, contenute nel capitolato

d'oneri dettato dall'autorità forestale addì 5 dicembre 1922 e deliberato dall'Amministrazione comunale con atto in corso di approvazione, sono sempre visibili a chiunque, in segreteria, nelle ore di ufficio.

In caso di provvisoria agg[illegible]ione, il termine utile per la presentazione di offerte i[illegible]ento non minori del ventesimo, scadrà alle ore 13 del 26 [illegible]te.

All'aggiudicatario defini[illegible]rà data, con le norme del capitolato, la consegna fiduc[illegible]delle piante aggiudicate invece della consegna formale so[illegible]go.

Roccadarce, 4 f[illegible]o 1923.

Il segretario
Grimaldi.

Visto, il sindaco
E. Evangelista.

7256 — A pagamento.

MUNICIPIO DI MIRABELLA ECLANO

AVVISO
di seguita aggiudicazione provvisoria
e scadenza di fatali

Appalto 2° lotto di lavori contro la disoccupazione

Si fa noto al pubblico che nell'incanto ottenutosi oggi sottoscritto giorno, mese ed anno, a termine dell'avviso d'asta in data 16 gennaio u. s., l'appalto di cui sopra è rimasto provvisoriamente aggiudicato al sig. Di Monda Massimo di Vincenzo per la somma di L. 103.000.

I fatali per la diminuzione del ventesimo sulla somma anzidetta scadranno alle ore 10 precise del giorno 24 febbraio corrente.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno e modo che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi in tempo utile alcuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto predetto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio per la somma suindicata.

Mirabella Eclano, 3 febbraio 1923.

Il segretario comunale
avv. Arturo Ciani.

7245 — A pagamento.

PROVINCIA DI COMO

Comune di Cermenate

AVVISO D'ASTA
per primo esperimento

Alienazione di fabbricato civile

SI RENDE NOTO

che alle ore 15,30 del giorno 23 del mese di febbraio 1923, in una sala della casa comunale, innanzi al sindaco, o chi per esso, assistito dal segretario comunale, si procederà all'incanto col metodo della candela vergine per l'alienazione del fabbricato civile, di proprietà comunale, oggi adibito a caserma dei RR. carabinieri, sito in Cermenate (provincia di Como), via Umberto I n. 1, giusta la deliberazione consigliare 20 agosto 1922, n. 26, approvata dalla G. P. A. di Como con decreto 26 ottobre 1922, n. 8239-4.

La descrizione dello stabile, della superficie complessiva di ett. 0,06,40, col reddito imponibile di L. 862,50, di piani 3 o vani 18, risulta dalla perizia giurata del geom. sig. Molteni Fausto, ostensibile nell'ufficio di segreteria durante l'orario d'ufficio.

L'asta verrà aperta sulla somma di L. 52.500 ed il deliberamento seguirà a favore di quello fra i concorrenti che avrà offerto il maggior aumento al prezzo sopraindicato.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si presenteranno offerte da almeno due concorrenti.

Il deposito da farsi nelle mani del tesoriere è fissato nella somma di L. 2625 in acconto delle spese d'incanto e di contratto, deposito che verrà restituito, appena terminato l'incanto, a coloro che non rimarranno deliberatari.

L'istrumento notarile ed il versamento dell'intera somma di acquisto, dovranno effettuarsi non oltre tre mesi dall'aggiudicazione definitiva.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 12 precise del giorno 23 marzo 1923.

Le spese d'incanto, d'istrumento notarile ed ogni altra accessoria e dipendente, comprese quelle di stampa, pubblicità e inserzioni ufficiali, sono a carico del deliberatario.

Cermenate, 31 gennaio 1923.

Il sindaco
Orazio Puccalli.

Il segretario
Francesco Baiorino.

7257 — A pagamento.

Comune di Sant' Elia a Pianisi

Avviso per incanto definitivo
a termini abbreviati

Essendosi in tempo utile presentata offerta di ventesimo dal sig. Ciricillo Baldassare fu Domenico sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta al sig. Mastrovita Giuseppe nel dì 23 gennaio u. s. per la somma di L. 55.800 e per la vendita del legname da recidersi nella 1ª e 2ª sezione del bosco comunale Cerreto, aumentando così il prezzo suddetto a L. 57.590; si rende di pubblica ragione che nel giorno 14 corrente mese, alle ore 9 1/2 ant. avanti il sindaco o chi per esso avranno luogo in quest'ufficio i nuovi e definitivi incanti col metodo della candela vergine per l'oggetto di cui sopra.

Le condizioni cui è subordinato l'incanto sono tracciate in relativi capitolati d'oneri e nel 1° avviso d'asta, atti ostensivi nella segreteria del Comune tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Si farà luogo ad aggiudicazione definitiva anche con un solo offerente, ed in mancanza di offerte, la vendita resterà definitivamente aggiudicata al Ciricillo per L. 58.590 in grado di ventesimo.

Sant' Elia a Pianisi, 3 febbraio 1923.

Il segretario
F. Cristinziani.

Visto, il sindaco
F. Colaianni.

7258 — A pagamento.

Città di Canosa Puglia

2° AVVISO D'ASTA
per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio
per le scuole elementari

1. Riuscito infruttuoso l'esperimento del 31 gennaio scorso, il mattino del 21 corrente, alle ore 10 col prosieguo, avanti al sindaco, o chi per esso, nella sala comunale, sarà novellamente esperimentata la gara per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio per le scuole elementari.

L'asta sarà aperta sul prezzo di base di L. 751,572,10 ed eseguita col sistema della candela vergine.

L'aggiudicazione avverrà anche con unico concorrente.

2. L'appalto e l'esecuzione dei lavori sono regolati dall'apposito progetto e dalle norme e condizioni dello speciale capitolato d'oneri deliberati con gli atti consigliari 10 e 20 maggio 1913; 25, 5 e 30 novembre 1914 esecutoriati dal prefetto ed 8 marzo 1915, n. 4038 e modificati con determinazioni R. commissari li 29 settembre e 6 dicembre 1919, approvata dalla G. P. A. a 2[illegible] gennaio e 3 marzo 1920, n. 512, tutti visibili in segreteria, nelle ore di ufficio.

3. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore al 0,25 % e l'appalto sarà aggiudicato al miglior offerente.

5. Le offerte per miglioramento di ventesimo in meno potranno presentarsi non oltre le ore 12 del giorno 1° marzo.

5. Il pagamento del prezzo di appalto sarà eseguito in base a stati di avanzamento dei lavori non inferiori a L. 30.000 e con i fondi dell'apposito mutuo concesso dalla Cassa depositi e pre-

stiti, senza responsabilità del Comune pei ritardi che potessero derivare dall'espletamento delle relative formalità.

6. Ogni concorrente, prima della gara, dovrà depositare, nelle mani del segretario comunale, un deposito provvisorio di L. 15,000 per le spese d'asta, contratto, copie, diritti, ecc., salvo conteggio finale.

È riservato al presidente della stessa il diritto di escludere dall'incanto qualunque aspirante, a suo giudizio insindacabile.

7. L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto dovrà esibire alla segreteria comunale la ricevuta dell'avvenuto deposito cauzionale definitivo presso la Cassa depositi e prestiti, vincolato a favore del Comune, corrispondente al 5 0[0 dell'importo netto dei lavori appaltati.

La cauzione dovrà essere data in numerario, in biglietti di Stato o di Banca, o in titoli di rendita Debito pubblico al portatore.

Canosa, 3 febbraio 1923.

Il segretario comunale
G. Basta

Visto: Il commissario prefettizio
G. Magnifico.

7280 — A pagamento.

MUNICIPIO DI CARIFE

AVVISO D'ASTA

di seguita aggiudicazione e scadenza fatali

SI RENDE NOTO

che a seguito dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto comunale delle sorgenti «Bocche» di proprietà di questo Comune, è stata presentata riduzione di L. 0,65 °/₀ sul prezzo base,

Si avverte pertanto che il termine utile (fatali) per l'aumento del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà il giorno 22 febbraio 1923, ferme restando tutte le condizioni stabilite dal primo avviso d'asta in da a 20 dicembre 1922.

Carife (Avellino), 6 febbraio 1923.

Visto, il sindaco
A. R. Gallicchio.

Il segretario comunale
Vincenzo Forgione.

7281 — A pagamento.

R. Intendenza di finanza di Udine

AVVISO D'ASTA

per noleggio di battelli ad uso della Compagnia della R. guardia di finanza di Palmanova

Il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 10 antim., presso la R. Intendenza di finanza di Udine avrà luogo l'asta per la fornitura dei natanti occorrenti per il servizio della R. guardia di finanza della Compagnia di Palmanova, con il sistema delle offerte segrete, giusta l'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4-5-1885, n. 3074, serie 3, e con l'aggiudicazione definitiva al primo incanto.

Il numero dei natanti sarà di dieci, e cioè: 1 battello con felze, 5 sandali comuni, 4 topi di 3ª classe.

Le dimensioni dei natanti, gli attrezzi relativi, la loro assegnazione ed il nolo corrispondente attribuito a ciascuno di essi risultano dal prospetto allegato al capitolato d'oneri, di cui fa parte integrante, con avvertenza che i tipi e le dimensioni vanno tenuti come base approssimativa, potendo accettarsi anche natanti di forma e di misura differenti, quando rispondano meglio alle esigenze della vigilanza, a giudizio della Commissione di collaudo, ed escluso qualsiasi aumento del prezzo unitario giornaliero.

La gara sarà aperta sul canone annuo di L. 12.461,10 per tutti i natanti complessivamente. Sarà accettata l'offerta di chi avrà fatto su tale somma il maggior ribasso. Le offerte condizionate saranno nulle.

Saranno ammessi a concorrere all'incanto solo coloro che, mediante produzione di certificato di una autorità di Porto del Regno, proveranno le loro qu[illegible]rmatori o proprietari di battelli; e ne saranno escluse [illegible]ne che, nell'eseguire altre imprese, siansi rese colpevoli d[illegible]genza o mala fede, sia verso le amministrazioni pubbliche, s[illegible]o i privati.

Gli aspiranti dovranno, prima d[illegible]ertura degli incanti, comprovare di avere eseguito in tesor[illegible]in contanti o in cartelle del debito pubblico, computate al [illegible] di borsa, un deposito di garanzia dell'appalto nella misur[illegible] decimo del canone annuo stabilito come base d'asta, e cioè [illegible] 1246,10.

Nel termine di giorni 30 da quello in cui [illegible] divenuta definitiva l'aggiudicazione, il fornitore dovrà presentarsi alla stipulazione del regolare contratto, sotto comminatoria della perdita del deposito a favore dell Amministrazione.

I natanti dovranno essere presentati per l'accettazione presso la sede del Comando della tenenza o della Sezione dal quale dipende il Reparto cui sono essi destinati, ad una Commissione di collaudo, composta secondo l'art. 9 del capitolato d'oneri.

Il contratto avrà la durata di 4 anni, con decorrenza dal giorno in cui l'assuntore avrà effettuata la consegna di tutti i natanti.

L'Amministrazione però ha facoltà di rescinderlo anche prima della sua scadenza, per l'adozione di nuovi sistemi di vigilanza costiera, giusta l'art 8 del capitolato d'oneri.

Il fornitore dovrà obbligarsi di aumentare, dietro richiesta del Comando di circolo, fino ad un quinto, il numero dei natanti, allo stesso prezzo di delibera e alle stesse condizioni del capitolato d'oneri; dovrà obbligarsi altresì di ritirare entro tre mesi dalla richiesta del Comando di circolo tutti i natanti ritenuti da esso Comando superflui o comunque non più rispondenti allo scopo.

L'aggiudicatario assumerà pure l'obbligo, a richiesta, di acquistare tutti i natanti e gli attrezzi relativi di proprietà dell'Amministrazione, che al giorno in cui il contratto di appalto sarà approvato si troveranno in uso presso i reparti della Compagnia, giusta l'art. 24 del capitolato.

Tutte le altre condizioni del contratto sono comprese nel capitolato d'oneri di cui è cenno sopra, approvato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 novembre 1922; di esso può prendersi visione presso l'Intendenza di finanza di Udine.

Le spese d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario.

Udine, 20 gennaio 1923.

L'intendente
Sperti.

7223 — A credito.

Direzione del Genio militare di Bologna

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-A) e 90 del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 27 febbraio 1923, alle ore 10, si procederà nell'Ufficio della sezione staccata del Genio militare di Modena sita nei già Bastioni S. Pietro num. 1 avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti, per il seguente appalto:

Lavori di restauro e di sistemazione del Campo di tiro della Società mandamentale di Tiro a segno di Modena, per l'ammontare di L. 60.000.

Cauzione L. 6000.

I lavori dovranno essere compiuti entro il limite di giorni 80 da computarsi in base ai processi verbali prescritti dall'art. 11 delle condizioni generali.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato in data 23 ottobre 1922, n. 39, il quale è visibile presso la Sezione staccata del Genio militare di Modena tutti i giorni nelle ore d'ufficio restando inoltre stabilito che una parte dell'importo, e precisamente L. 1600 per ciascuno, saranno pagate all'impresa (su speciali certificati d'acconto rilasciati dalla Direzione del Genio) dal comune e dalla provincia di Modena i quali Enti interverranno all'uopo al contratto che seguirà l'asta.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro

partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione, alla Sezione staccata del Genio militare di Modena, non oltre le ore 10 del giorno 26 febbraio 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver dato egli prova di perizia o di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore dell'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un'altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b*), il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori nelle condizioni sopracennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta bollata filogranata col bollo ordinario di L. 2.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, in cui questa persona dichiari di assumersi tale cômpito.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. D. n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consiliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto. la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che lo aspirante sia un privato, una Società commerciale, una Cooperativa.

Della esibizione del certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto presente abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente per conto della Direzione stessa altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore ai sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, semprechè però i lavori sieno stati eseguiti regolarmente e non abbiano dato luogo a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante le presentazioni dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere si riterrà valida quest'ultima.

Le Società commerciali che intendono di concorrere all'appalto dovranno provare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seg. del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono far pervenire direttamente per mezzo della posta o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e suggellato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati, o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per riceververvi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle sezioni di tesoreria provinciale di Trento Trieste, Udine, Modena, Ferrara, Venezia, Bologna, Vicenza, Padova, Ravenna, Roma, Napoli, Milano, Torino, Genova, Piacenza, Treviso, Belluno, Verona e Forlì il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di Banche d'emissione ac-

-cettate nelle pubbliche casse, come denaro, ovvero in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Nessun altro documento oltre la quietanza originale di tesoreria sarà tenuto valido come prova dell'effettuato deposito.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire 2500.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'ufficio della suddetta Direzione per la stipulazione del contratto.

Sono esenti dalle spese di registro e di bollo le Cooperative rette sui principii della mutualità nel quinquennio dell'atto di fondazione e finchè il capitale sociale non superi le L. 30.000.

Ciò dovrà risultare da dichiarazione rilasciata dalla prefettura

Bologna, 5 febbraio 1923.

Il relatore
V. Pollastrini

7224 — A credito.

Reggimento pontieri lagunari del Genio

REPARTO LAGUNARI (Venezia)

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 26 febbraio 1923, alle ore 9, si procederà in Venezia, nel locale del reparto suddetto, situato nell'isola di San Giorgio Maggiore, avanti il signor comandante del reparto lagunari del genio, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

Lotto 1.

Pittura antiruggine kg. 2000.
Prezzo parziale L. 3,80.
Importo della provvista L. 7600.
Essenza trementina (acqua ragia) kg. 200.
Prezzo parziale L. 9.
Importo della provvista L. 1800.
Olio di lino kg. 500.
Prezzo parziale L. 5,20.
Importo della provvista L. 2600
Olio di lino cotto kg. 1500.
Prezzo parziale L. 5,20.
Importo della provvista L. 7800
Vernice copale (interno) kg. 150.
Prezzo parziale L. 7.
Importo della provvista L. 1050.
Vernice ad olio cenere kg. 2000.
Prezzo parziale L. 3,80.
Importo della provvista L. 7600.
Vernice ad olio nera kg. 300.
Prezzo parziale L. 4.
Importo della provvista L. 1200.
Vernice ad olio rossa (cinabro) kg. 200.
Prezzo parziale L. 15.
Importo della provvista L. 3000.
Vernice ad olio verde kg. 300.
Prezzo parziale L. 3,80.
Importo della provvista L. 1140.
Vernice ad olio bianca kg. 300.
Prezzo parziale L. 4,50.
Importo della provvista L. 1350.
Vernice ad olio bianca (smalto) kg. 235
Prezzo parziale L. 10.
Importo della provvista L. 2350.
Vernice Flatting per lisciare kg. 100.
Prezzo parziale L. 16.
Importo della provvista L. 1600
Vernice ad olio marrone kg. 200.
Prezzo parziale L. 3,80.
Importo della provvista L. 760.
Bitume Moravia verde per carene kg. 800
Prezzo parziale L. 15.
Importo della provvista L. 12.000.
Bitume Moravia rosso kg. 300.
Prezzo parziale L 9.50.
Importo della provvista L. 2850.
Pennelli assortiti n. 300.
Prezzo parziale L. 6.50
Importo della provvista L 1950.
Totale importo della provvista L. 56.650
Somma per cauzione L. 5665.

Lotto 2.

Candele stearîche kg. 320
Prezzo parziale L. 5.
Importo della provvista L. 1600.
Cotone in ritagli kg. 1500.
Prezzo parziale L. 3.
Importo della provvista L 4500
Olio di oliva kg. 1000.
Prezzo parziale L. 7,25.
Importo della provvista L. 7250.
Olio minerale per cilindri di macchina a vapore kg. 1000.
Prezzo parziale L. 4.50.
Importo della provvista L. 4500
Sapone ordinario kg. 400.
Prezzo parziale L. 4.50.
Importo della provvista L. 1800.
Sego scelto kg. 1500.
Prezzo parziale L. 5.50.
Importo della provvista L 8250.
Untume per macchine (grasso Staufer) kg. 300.
Prezzo parziale L. 4.
Importo della provvista L. 1200.
Olio minerale per macchine diverse e per trasmissioni chilogrammi 3000.
Prezzo parziale L. 4.
Importo della provvista L. 12.0 0.
Pasta per lucidare metalli kg. 200.
Prezzo parziale L. 9,50.
Importo della provvista L. 1900.
Totale importo della provvista L. 43.000.
Somma per cauzione L. 4300.
Termine per la consegna: giorni 30.

Lotto 3

Stamigna mq 50.

Prezzo parziale L. 19,95.
Importo della provvista L. 997 50.
Tela canape forte del n. 5 e 7 mq. 1000.
Prezzo parziale L. 13 31.
Importo della provvista L. 13310.
Tela canape grezza mq. 284.
Prezzo parziale L. 15,75.
Importo della provvista L. 4473.
Tela cotone colorate mq. 800.
Prezzo parziale L. 10,18.
Importo della provvista L. 8144.
Tela di cotonina mq. 225.
Prezzo parziale L. 6,30.
Importo della provvista L. 1417,50.
Totale dell'importo della provvista L. 28342
Somma per cauzione L. 2835.
Termine per la consegna giorni 15.

Lotto 4

Ferro in lamiera mezzana kg. 406,25
Prezzo parziale L. 2 52.
Importo della provvista L. 1023,75
Ferro in lamiera sottile kg. 2500.
Prezzo parziale L. 2,57
Importo della provvista L. 6425.
Ferro omogeneo in verghe kg. 4000
Prezzo parziale L. 1,89.
Importo della provvista L. 7560.
Ferro omogeneo in verghe profilato kg. 3000.
Prezzo parziale L. 1,99.
Importo della provvista L. 5970.
Totale dell'importo della provvista L. 20978.75
Somma per cauzione L. 2100.
Termine per la consegna giorni 10.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il reparto suddetto e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare le offerte dovranno esibire il certifcato di moralità di data non anteriore a 4 mesi, rilasciato dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2 firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte devono essere scritte e contenute in pieghi separati per ogni lotto.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Le Società commerciali che intendano concorrere all'appalto devono comprovare con documenti legali o con certificati della cancelleria del tribunale o delle Camere di commercio competenti che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino le indicazioni del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni di legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà conto alcuno delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi possono farsi presso la Cassa del reparto ove ha luogo l'incanto o presso le Delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria aventi sedi nelle città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accet-in altre delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, con titoli del debito pubblico del Regno od obbligazioni garantite dallo Stato.

Tali titoli, obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

I depositi presso la Cassa del reparto ove ha luogo l'incanto, potranno farsi dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi dal giorno della pubblicazione del presente avviso e nel giorno dell'incanto stesso fino che non sia sonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo, definitivamente seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà presentata, per ciascun lotto, la migliore offerta purchè superi o raggiunga almeno il limite stabilito nella scheda segreta, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che invece avessero fatto il deposito in tesoreria senza poi presentare le offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

Le tasse di bollo e di registro ed i diritti di segreteria, nonchè le spese relative all'incanto ed alla stipulazione dei contratti saranno ripartite fra i deliberatari.

Nel caso di deliberamento parziale sarà posta a carico del deliberatario soltanto la spesa proporzionale dei lotti aggiudicati.

Saranno pure a carico dei deliberatari le spese degli esemplari delle condizioni generali e speciali che saranno impiegate nella stipulazione dei contratti e di quelli che essi richiedessero.

Sono parimenti a carico dei deliberatari in questa nuova asta le spese dell'incanto precedentemente tenuto per i lotti nn. 3 e 4 andati deserti.

Venezia, 2 febbraio 1923.

Il capitano addetto all'Amministrazione
Armando De Carli.

Visto: Il tenente colonnello
comandante il reparto
Achille Fresco.

7222 — A credito.

Società fra i trebbiatori della prov. di Pavia
VOGHERA

I soci sono invitati all'assemblea generale indetta per giovedì 22 febbraio 1923, alle ore 10, nei locali della caserma Mussolini in Voghera, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio e rendiconto gestione 1922 – Relazione dei sindaci

2. Dimissioni del Consiglio direttivo,
3. Proposta di scioglimento della Società e provvedimenti relativi.

Il presidente
Carlo Pizzocehero.

7273 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
PROVINCIA DI AQUILA

Municipio di Gioia dei Marsi

Elenco dei deceduti nel terremoto del 13 gennaio 1915

1. Alesio Attilio fu Giuseppe e fu Fazi Teresa Lucia, d'anni 11, nato in Gioia de' Marsi, scolaro, celibe.
2. Alesio Cesidia fu Giuseppe e fu Fazi Teresa Lucia, d'anni 25, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Raffaele Eliseo.
3. Alesio Daniele fu Giuseppe e fu Fazi Teresa Lucia, d'anni 15, nato in Gioia de' Marsi, calzolaio, celibe.
4. Alesio Gaetano fu Giuseppe e fu Fazi Teresa Lucia, d'anni 18, nato in Gioia de' Marsi, calzolaio, celibe.
5. Alesio Marianna fu Ambrogio e fu Delfini Michelina, d'anni 46, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Berardini Alfonso.
6. Alfonsi Giacinta fu Giovanni e fu Panfili Marianicola, d'anni 37, nata in Gioia de' Marsi, tessitrice, nubile.
7. Arafari Annateresa fu Eleuterio e fu Giannantoni Marianna d'anni 70, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, nubile.
8. Aureli Angela Pasqua fu Giacomantonio e fu Berardi Mariarosa, d'anni 32, nata in Gioia de' Marsi, contadina, coniugate con Fazi Domenicantonio.
9. Aureli Angela Vincenza fu Federico e fu Bisegna Lucia, d'anni 33, nata in Gioia de' Marsi, contadina, nubile.
10. Berardini Giulia fu Cesidio e fu Ludovici Cristina, d'anni 62, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Rosati Domenicantonio.
11. Cafarelli Sabina fu Mariano e fu Sinibaldi Giuditta, d'anni 68, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Fazi Domenico.
12. D'Arcavio Cherubina fu Angelo e di Gravio Concetta, d'anni 38, nata a Pescina, domestica, coniugata con Jacone Francesco.
13. D'Eusebio Elisabetta di Antonio e fu Di Lorenzo Palma, d'anni 37, nata in Gioia de' Marsi, contadina, nubile.
14. Fazi Domenico fu Francesco e fu Di Cesare Marianna, d'anni 65, nato in Gioia de' Marsi, agricoltore, coniugato con Cafarelli Sabina.
15. Fazi Vincenza fu Francesco e fu Di Cesare Marianna, d'anni 63, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, vedova di Cataldi Michelangelo.
16. Giannantoni Mariadonata di Fortunato e fu Orazi Serafina, di anni 24, nata in Gioia de' Marsi, massaia, coniugata con Caputi Vincenzo.
17. Incarnati Annina fu Cesidio e Aratari Giacinta, d'anni 28, nata in Gioia de' Marsi, ricamatrice, nubile.
18. Incarnati Federico fu Fortunato e fu Aratari Paolina, d'anni 76, nato in Gioia de' Marsi, proprietario, coniugato con Aratari Angelarosa.
19. Incarnati Filomena fu Cesidio e fu Aratari Giacinta, d'anni 32, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, nubile.
20. Incarnati Lucia fu Cesidio e fu Aratari Giacinta, d'anni 47, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, nubile.
21. Longo Teresa fu Federico e fu Sinibaldi Lucia, di anni 31, nata in Gioia de' Marsi, contadina, coniugata con Bassi Costantino.
22. Panfili Paolina fu Giuseppe e fu Virgili Michelina, di anni 52, nata in Gioia de' Marsi, tessitrice, coniugata con Panfili Stanislao.
23. Subbrizi Elisa fu Alessandro e fu Virgili Annina, di anni 17, nata in Gioia de' Marsi, sarta, nubile.
24. Subbrizi Maria fu Alessandro e fu Virgili Annina, di anni 11, nata in Gioia de' Marsi, scolara, nubile
25. Subrizi Pia fu Alessandro e fu Virgili Annina, di anni 6, nata in Gioia de' Marsi, scolara, nubile.
26. Subrizi Teresa fu Alessandro e fu Virgili Annina, di anni 1 nata in Gioia de Marsi, sarta, nubile.
27. Virgili Annina fu Samuele e fu Orfei Maria, di anni 48, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Subrizi Alessandro

6422 — Gratuito.

(1ª pubblicazione).
R. tribunale civile e penale di Novara

—

Con provvedimento in data 12 gennaio 1923, sull'istanza della signora Ubertini Maddalena fu Mamante, residente in Cavaglio d'Assogna, il tribunale civile di Novara, ha ordinato fossero assunte informazioni relativamente al presunto assente Zanetti Ignazio fu Antonio contadino, nato a Cavaglio d'Agogna, marito della istante Ubertini Maddalena.

Novara, 24 gennaio 1923.

Il cancelliere
Peroli.

7117 — A pagamento.

La Corte d'appello di Palermo - sezione 1ª civile - con deliberazione 10 gennaio 1921 omologò l'atto di adozione fatto da S. E. il P. presidente a 29 settembre 1920 fatta ad istanza dei coniugi Verderame Baldassare fu Calogero e Bassi Antonina di Leonardo col quale adottarono Gatto Angela fu Calogero e fu La Rocca Accursio.

Si rilascia a richiesta dell'interessata.

Palermo, 20 ottobre 1922.

Il cancelliere
F. Seminara.

7229 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO
di Bologna

—

Con atto ricevuto il 17 gennaio 1923 da S. E. il primo presidente di questa Corte d'appello, omologato con deliberazione della Corte medesima in data d'oggi, la signora Pedoni Caterina fu Domenico e fu Zanchi Antonio, nata a Sant'Agata Feltria il 26 febbraio 1852, residente a Cesena, nubile, ha adottata per figlia ad ogni effetto di legge la signorina Addario Anna, di Socrate e di Felice Ester, nata a Cesena il giorno 8 agosto 1901, residente a Ravenna, nubile.

Bologna, 2 febbraio 1923.

Il cancelliere
G. Zanardi.

7248 — A pagamento.

La sottoscritta Umiliana Borri nata in Siena il 21 ottobre 1863 e domiciliata in Torino, in relazione al decreto 26 settembre 1922 di S. E. il ministro guardasigilli,

rende noto

che è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, a far eseguire la pubblicazione della domanda per ottenere la facoltà di cambiare il proprio nome di Umiliana, in quello di « Emilia »

S'invita pertanto chiunque abbia interesse contrario, di fare la propria opposizione entro 4 mesi dal giorno delle affissioni e pubblicazioni del presente avviso.

L'opposizione dovrà essere notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, al ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Torino, 6 febbraio 1923.

Umiliana Borri.

7246 — A pagamento.

REGIA CORTE D'APPELLO
di Bologna

—

Con atto ricevuto il 9 gennaio 1923 da S. E. il primo presidente di questa Corte d'appello, omologato con deliberazione della Corte medesima in data d'oggi, i coniugi Cassani Luigi fu Giovanni e fu Luigia Fenati, di anni 59 e Tabanelli Giuseppina fu Angelo e di Capucci Antonia, di anni 53, entrambi nati e residenti a Lugo, hanno adottato per figlia ad ogni effetto di legge la signorina Tabanelli Luigia di Vincenzo e di Testi Adele, nata il 5 settembre 1898 in Lugo ed ivi residente, nubile.

Bologna, 2 febbraio 1923.

Il cancelliere
G. Zanardi.

7247 — A pagamento.

CONSIGLIO NOTARILE
di Bergamo

—

Si porta a conoscenza del pubblico la morte del notaio Salaroli Fegurri dott. Santo, residente a Bergamo, avvenuta il 28 gennaio 1923.

7173 — Gratuito.

(1ª pubblicazione).
AVVISO

È stata dispersa la ricevuta di deposito emessa dal tesoro centrale del Banco di Napoli col n. 4234 il giorno 15 marzo 1917 in testa a Maria Nobili in De Biasi per un libretto di Cassa di risparmio del Banco di Napoli sede di Napoli n. 86371 con il credito di L. 1498.

Sarà emesso il duplicato di detta ricevuta di deposito, rimanendo l'originale privo di valore.

Napoli, 1923.

Banco di Napoli, Tesoro centrale
il direttore
A. Lista.

7252 — A pagamento.

Tummo Raffaele, *gerente* — Dario Peruzy, *direttore* — Tipografia delle Mantellate.